




COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42 Reg. Delibere

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione (art. 93, commi 7bis, 7ter e 7 quater del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.)

L' anno duemilaquindici addi 19 del mese di novembre alle ore 19.30

nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge,


si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| Cognome e nome | Carica | Pr. | Ass. |
|-------------------|--------------|-----|------|
| PIRANA GIUSEPPE | Sindaco | X | |
| PARUSCIO ALDO | Vice Sindaco | X | |
| BRUSEGHINI MONICA | Assessore | X | |

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

Il Sig. **Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE



RICHIAMATI:

- L'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) "E', *altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio*";
- L'articolo 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (D. Lgs. 163/2006) così come modificato con l'introduzione dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dall'articolo 13-bis dal decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014;

PREMESSO CHE ai sensi dei nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D. Lgs.163/2006:

- *"le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro"*;
- *"la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare"*;
- *"l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori"*;
- *"il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini"*;

DATO ATTO CHE si ritiene necessario provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di progettazione delle opere e quindi di programmazione degli interventi e dei costi che ne derivano;

CONSIDERATO che l'adozione del regolamento in parola consente di incentivare il ricorso alla progettazione interna la quale, a sua volta, assicura la realizzazione di progetti ed opere con un notevole risparmio di spesa per il bilancio;

VISTA la proposta di Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione redatto ai sensi dei sopra citati commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e ritenuto lo stesso conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

DATO ATTO che il richiamato Regolamento, condiviso dal personale dell'Ufficio Tecnico e dall'amministrazione comunale, verrà trasmesso alle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e Fiadel di Sondrio e sarà inserito nella contrattazione decentrata integrativa del personale per l'anno 2015;



DATO ATTO INOLTRE che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile competente (articolo 49 del TUEL);

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di approvare il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, redatto ai sensi dei sopra citati commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, composto da n. 14 articoli ed allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale.
3. Di dare atto che gli oneri afferenti al fondo per la progettazione ed innovazione, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, verranno indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori ed impegnati tra le somme stanziare al fine della realizzazione degli stessi.
4. Di riservarsi di apportare eventuali modifiche e /o integrazioni che verranno ritenute opportune e/o migliorative del predetto regolamento;
5. Di ritenere che, con l'entrata in vigore del presente Regolamento, siano abrogati i precedenti provvedimenti sulla stessa materia nonché ogni altro provvedimento conseguente o connesso.
6. Di dare atto che il Regolamento verrà inserito sul sito web istituzionale alla voce Regolamenti.




ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 42 del 19.11.2015

AVENTE PER OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione (art. 93, commi 7bis, 7ter e 7 quater del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.)

Il sottoscritto Bonini Federico – Resp. del Servizio Tecnico del Comune di Caiolo (SO) – esprime parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.


Caiolo, lì 19.11.2015

Il Resp. del Servizio Tecnico
Bonini Federico






COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**
(Art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)


Allegato alla deliberazione della G.C. n. 12 del 19.11.2015



INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Costituzione e quantificazione dell'incentivo
- Art. 3 Definizione delle prestazioni
- Art. 4 Conferimento degli incarichi
- Art. 5 Determinazione dell'incentivo per opere e lavori pubblici
- Art. 6 Ripartizione dell'incentivo per opere e lavori pubblici
- Art. 7 Liquidazione dell'incentivo per opere o lavori pubblici
- Art. 8 Termini per la redazione dei progetti e penali
- Art. 9 Utilizzazione degli elaborati
- Art. 10 Oneri per la copertura assicurativa
- Art. 11 Norma transitoria
- Art. 12 Abrogazione di norme
- Art. 13 Norma di rinvio
- Art. 14 Entrata in vigore e forme di pubblicità

ART. 1
Oggetto del regolamento




- Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di seguito denominato Codice, disciplina i criteri e le modalità di costituzione, di ripartizione e di liquidazione dell'incentivo previsto dalla norma succitata, per lo svolgimento delle attività ivi indicate, da parte del personale del Servizio Lavori Pubblici.

ART. 2
Costituzione e quantificazione dell'incentivo

- A valere sugli stanziamenti del bilancio della Stazione Appaltante previsti per la realizzazione della singola opera o lavoro viene destinato un fondo per la progettazione e l'innovazione non superiore al 2% dell'importo netto posto a base di gara.
- L' 80% per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascun opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa del personale ed adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione dei vari livelli di progettazione, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
- Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
- L'importo dell'incentivo è comprensivo degli oneri riflessi e delle somme gravanti sull'ente a titolo di Irap.
- L'incentivo compete anche al personale titolare di incarico di posizione organizzativa, escluso il personale con qualifica dirigenziale. Tale somma, nel caso di opere o lavori pubblici, fa carico allo stanziamento previsto per la realizzazione della singola opera o lavoro e deve essere prevista nell'ambito del quadro economico del relativo progetto.

ART. 3
Definizione delle prestazioni

- Per progetto di lavoro pubblico s'intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo d'applicazione del Codice e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 3 dello stesso Codice; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo s'intendono le prestazioni descritte rispettivamente al Titolo II, Capo I, del Regolamento di esecuzione del Codice approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., di seguito denominato Regolamento.
- Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai lavori pubblici che non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente.
- Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo soltanto ove comportino un'attività di progettazione ed una maggiore spesa rispetto all'originario importo posto a base di gara e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice. L'importo dell'incentivo, nel caso di cui al presente comma, va calcolato sul maggiore importo dell'opera o lavoro.



ART. 4
Conferimento degli incarichi

- Il responsabile unico del procedimento è individuato, a norma del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel Responsabile del Servizio titolare della relativa posizione organizzativa, fatta salva diversa individuazione da parte di quest'ultimo, da effettuare nell'ambito del personale tecnico a ciò abilitato ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.
- Il progettista è individuato nel responsabile del Servizio Lavori Pubblici, titolare di posizione organizzativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del Codice. Compete al responsabile del Servizio Lavori Pubblici, titolare della relativa posizione organizzativa, l'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi, con la specifica dei compiti loro assegnati.
- Gli atti di individuazione di cui ai commi 1. e 2. possono essere motivatamente modificati o revocati in ogni momento.
- Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte fuori dall'orario di lavoro, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, e, ciò, anche nei confronti del personale non titolare di posizione organizzativa.

ART. 5
Determinazione dell'incentivo per opere e lavori pubblici

- Il fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 del Codice riferito alle opere o lavori pubblici è definito in base alle classi di importo delle opere come di seguito specificato:
 - per progetti di importo sino a € 1.000.000,00: 2%
 - per progetti di importo superiore a € 1.000.000,00 e fino a € 2.000.000,00: 1,80%
 - per progetti di importo superiore a € 2.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00: 1,60%
 - per progetti di importo superiore a € 5.000.000,00: 1,40%

ART. 6
Ripartizione dell'incentivo per opere e lavori pubblici

- L'incentivo, pari all'80% del fondo determinato con i criteri di cui all'art. 5, è ripartito come segue:
 - Una quota del 30% dell'incentivo per attività del Responsabile Unico del Procedimento.
 - Una quota del 70% dell'incentivo per le attività di redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo con eventuale piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo o c.r.e, da attribuire ai tecnici che nell'ambito delle competenze professionali ad essi ascrivibili, assumono la responsabilità della progettazione e d.l. firmando i relativi elaborati, ripartita secondo i seguenti livelli progettuali:

| | |
|--|-----|
| - Per redazione del progetto preliminare: | 15% |
| - Per redazione del progetto definitivo: | 25% |
| - Per redazione del progetto esecutivo ev. P.S.C.: | 30% |
| - Per direzione dei lavori e collaudo o c.r.e.: | 30% |
- Su proposta del Responsabile medesimo, una quota fino al 20% nell'ambito delle suddette percentuali, potrà essere destinata al personale tecnico e/o amministrativo operante nel Servizio Tecnico e/o ad eventuali collaboratori.
- Nel caso in cui una o più delle prestazioni suindicate vengano affidate a professionisti esterni all'Ente, le quote corrispondenti costituiscono economie.
- Nel caso in cui siano affidate a professionisti esterni tutte le prestazioni suindicate, al Responsabile unico del procedimento verrà riconosciuto l'incentivo stabilito in una quota percentuale calcolata sull'importo a base d'asta, variabile in base alle classi di importo dei lavori pubblici, come di seguito specificato:
 - per opere di importo sino a € 1.000.000,00: 1%

- per opere di importo superiore a € 1.000.000,00 e fino a € 2.000.000,00: 0,9%
 - per opere di importo superiore a € 2.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00: 0,8%
 - per opere di importo superiore a € 5.000.000,00: 0,7%
- Su proposta del Responsabile medesimo, una quota fino al 25% nell'ambito della suddette percentuali, potrà essere destinata al personale tecnico e/o amministrativo operante nel Servizio Tecnico e/o ad eventuali collaboratori.
- La ripartizione di ciascuna delle quote di cui sopra è operata dal competente Responsabile del Servizio tecnico tenendo conto del livello di progettazione, del grado di responsabilità personale, del carico di lavoro e della complessità dell'opera, connesso all'attività espletata.



ART. 7

Liquidazione dell'incentivo per opere o lavori pubblici

- Il compenso incentivante, come quantificato e ripartito nel rispetto dei criteri indicati ai precedenti art. 5 e 6, sarà liquidato con provvedimento del Responsabile del servizio, sulla base dell'atto di ripartizione, contenente l'elenco del personale, l'attività riferibile a ciascuna unità e la percentuale spettante, per le quote rapportate ai livelli di avanzamento progettuale.
- Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie del Comune, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata, all'acquisizione nelle disponibilità di cassa del Comune, delle somme occorrenti, fatta salva, ricorrendone i presupposti di legge, la possibilità di effettuare i pagamenti, in anticipazione di cassa.
- Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 8


Termini per la redazione dei progetti e penalità

- Nel caso che nello specifico atto di incarico siano fissati i termini per la conclusione del procedimento, il mancato rispetto dei termini, non giustificato da comprovati motivi d'ufficio, comporterà una decurtazione delle quote di incentivo spettanti pari all'1% per ogni 10 giorni di ritardo fino ad un massimo del 50% della quota corrispondente.

ART. 9

Utilizzazione degli elaborati

- Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico
- L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al servizio competente; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
- L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, il servizio competente deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
- Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.



ART. 10
Oneri per la copertura assicurativa

- Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del Codice e dell'art. 270 del Regolamento, qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere per intero del premio da contrarre per le garanzie assicurative relative alla copertura dei rischi professionali.
- L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132 comma 1 lettera e) del Codice.

ART. 11
Norma transitoria

- In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per tutti i progetti approvati a decorrere dall'entrata in vigore della Legge n. 114 del 11 agosto 2014.
- Tutte le attività svolte fino all'entrata della data in vigore della nuova legge debbono essere remunerate in base al regolamento previgente.

ART. 12
Abrogazione di norme

- Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

ART. 13
Norma di rinvio

- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

ART. 14
Entrata in vigore e forme di pubblicità

- Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato all'Albo pretorio online dell'ente.

Letto , confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 20 NOV. 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Caiolo, 20 NOV. 2015


IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovali



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo
- Al Servizio alla Persona ed Affari Generali